

L'INCARICO AL FUTURO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E LA (EVENTUALE) "REVOCA" DEL GOVERNO CHE NON SI DIMETTE SONO ATTI DOVUTI DEL CAPO DELLO STATO.

di Fiammetta Salmoni *
(27 aprile 2006)

È davvero singolare che dopo ben 58 anni di consolidata democrazia ci si debba, oggi come oggi, porre il problema della legittimazione -o meno- del Capo dello Stato *uscente* ad affidare l'incarico a Romano Prodi di formare un nuovo governo in sostituzione del "vecchio" governo Berlusconi.

È singolare specialmente alla luce del fatto che, come affermato da una autorevolissima dottrina, poiché nelle elezioni politiche generali si sono confrontati "due blocchi di partito contrapposti, ciascuno dei quali ha previamente designato il suo *leader*, le consultazioni e l'incarico" sarebbero da configurarsi addirittura come *inutili*, riducendosi "a rapida e formale cerimonia, perché la maggioranza è certa ed il presidente del consiglio è egualmente certo" (G. U. Rescigno).

Uno scenario, quest'ultimo, che nonostante le grida manzoniane da più parti levatesi, è indubbio: l'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione ha verificato senza alcuna possibilità di ulteriori disquisizioni che nelle elezioni politiche del 10 e 11 aprile scorso lo schieramento di centro destra è stato regolarmente e democraticamente battuto da quello di centro sinistra.

Eppure, come si diceva, ci si interroga sulla legittimazione del Presidente Ciampi, in quanto Presidente *uscente*, a procedere con l'affidamento dell'incarico al *leader* designato dallo schieramento vincitore delle elezioni. Anzi, per la verità è lo stesso Presidente della Repubblica che sembra aver sollevato alcuni *timidi* interrogativi sulla propria legittimazione.

È vero che i tempi per la formazione del nuovo governo sono dettati dalla Costituzione, dai regolamenti parlamentari e dalla prassi costituzionale, ma è altrettanto vero che, come ha giustamente sostenuto Gaetano Azzariti in un articolo apparso qualche giorno fa sulla stampa quotidiana, l'insediamento del nuovo esecutivo potrebbe essere molto più veloce di quanto non possano far ritenere alcune discussioni alquanto manierose, portate avanti da alcuni esponenti politici della coalizione uscita perdente dalle recenti elezioni.

Ma vorrei andare persino oltre. Perché se è vero che nel nostro ordinamento il capo dello Stato non ha alcun ruolo autonomo nella designazione del Presidente del consiglio, è pur vero che a lui spetta, in base alla Costituzione, un inequivocabile ruolo di garanzia costituzionale. Garanzia costituzionale che vuol dire difendere e tutelare l'integrità, la conservazione, l'osservanza e l'attuazione della Costituzione da parte di tutti gli organi costituzionali, assicurando la regolarità formale e sostanziale del loro funzionamento e della loro azione.

Qui non si tratta di riconoscere al capo dello Stato *poteri di politica attiva*, che ne farebbero un organo governante (il che, alla luce del dettato costituzionale, non è), bensì di delinearne con chiarezza i poteri, dei quali gode ampiamente (e dei quali il Presidente Ciampi ha fatto largo e lodevole uso durante il settennato) di *garante della Costituzione*.

In questo caso, dunque, ciò su cui occorre interrogarci è quale sia il comportamento che il capo dello Stato debba assumere sulla base della Costituzione repubblicana tuttora vigente, quale il comportamento tale da consentirgli di svolgere adeguatamente quel ruolo di garante della Costituzione che, come si diceva, gli appartiene sinanche negli ultimi giorni del suo mandato.

Ebbene, di fronte a tale interrogativo, credo che nessun costituzionalista possa sostenere che l'atteggiamento più adeguato sia quello dell'*attesa istituzionale*. Un'attesa che sta procurando il devastante effetto di dilaniare il Paese, che sta gettando le forze politiche maggioritarie -e non- nel caos più totale.

Ci troviamo di fronte ad una situazione di vera e propria *emergenza istituzionale*, con un Governo in carica che sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare il proprio posto, non, almeno, sino a quando non avrà ottenuto di complicare più di quanto già non sia, il panorama politico italiano, probabilmente allo scopo, malcelato, di indurre il

"nuovo" capo dello Stato ad un fulmineo scioglimento anticipato delle Camere con il pretesto della ingovernabilità.

Con ciò, non si vuol affatto dire che la strada verso la governabilità sulla quale si appresta ad incamminarsi lo schieramento di centro sinistra sia tutta in discesa. Tutt'altro. Ciononostante, nella sua qualità di indiscutibile vincitore delle elezioni, lo schieramento politico guidato da Romano Prodi ha non solo il diritto, ma anche il dovere istituzionale e, direi, costituzionale di procedere alla guida del Paese.

In questo contesto, i tentennamenti -pur apparentemente comprensibili- del capo dello Stato, rischiano di diventare motivo di aggravamento ulteriore di una situazione politica già di per sé gravissima.

Questa, essenzialmente, è la ragione per cui il Presidente Ciampi non può abdicare al suo ruolo istituzionale, non può indugiare oltre, non può *passare il testimone* al suo successore.

Essere Presidente della Repubblica gli impone di essere il rappresentante dell'unità nazionale, di garantire la *legalità costituzionale*, specie laddove intenda, come ha già ben fatto in altre occasioni, attenersi scrupolosamente al dettato costituzionale. Ed è proprio l'adesione al testo della Costituzione che induce a ritenere l'avvio della formazione del nuovo Governo un *atto ormai dovuto*, pure con il rispetto di tutte le regole e le prassi costituzionali.

È evidente, infatti, che se anche Ciampi affidasse immediatamente l'incarico al *leader* dello schieramento di centro sinistra, non andrebbe affatto *contra Constitutionem*, perché non si tratterebbe mai di un *suo* governo, in quanto, come già egregiamente osservato, è *in re ipsa*, in una forma di governo parlamentare come la nostra, che il Presidente della Repubblica non abbia mai la facoltà di nominare un *proprio* Governo, ma solo quella di nominare una compagine governativa che possa godere della fiducia di entrambe le Camere.

È vero, dunque, che la nomina del Governo entrante non dipende dalla volontà unilaterale del capo dello Stato, ma è anche vero che laddove l'uscente Governo Berlusconi non dovesse presentarsi dimissionario quando, il prossimo 28 aprile, si insedieranno le nuove Camere, in questo caso il capo dello Stato potrebbe spingersi sino a *sollevare dall'incarico* il suddetto Governo.

In una simile situazione, infatti, ci troveremmo di fronte ad un Governo (uscente) che non gode più della fiducia delle Camere rinnovate e che quindi -per disposto costituzionale- avrebbe l'obbligo giuridico di dimettersi. Con la conseguenza che se il Governo Berlusconi non adempiesse a tale obbligo costituzionalmente sancito, il presidente della Repubblica ben avrebbe il potere di *sollevarlo dall'incarico* per ristabilire la legalità costituzionale in tal modo violata (posizione, quest'ultima, assunta persino dalla Corte costituzionale nella notissima sentenza n. 7 del 1996 sul c.d. caso Mancuso) e avviare finalmente le consultazioni per la formazione del nuovo legittimo Governo.

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico - Università del Molise - mail: fiammett@tin.it